

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione giuridica

PROVVISORIO
2005/0261(COD)

22.8.2006

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)
(COM(2005)0650 – C6-0441/2005 – 2005/0261(COD))

Commissione giuridica

Relatrice: Maria Berger

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	20

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)
(COM(2005)0650 – C6-0441/2005 – 2005/0261(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0650)¹,
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 61, lettera c), e 67, paragrafo 5, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0441/2005),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0000/2006),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1 Considerando 7

(7) La libertà delle parti di scegliere il diritto applicabile deve costituire la chiave di volta del sistema delle norme sul conflitto di leggi in materia di obbligazioni contrattuali.

(7) La libertà delle parti di scegliere il diritto applicabile deve costituire la chiave di volta del sistema delle norme sul conflitto di leggi in materia di obbligazioni contrattuali. ***Tale libertà comprende il diritto di scegliere, come diritto applicabile, principi e disposizioni di diritto sostanziale contrattuale riconosciute a livello internazionale.***

¹ Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Tuttavia, tali principi e disposizioni devono essere conformi a certe norme minime per essere ammissibili. In particolare, essi dovrebbero essere stabiliti da un organo indipendente, imparziale e neutro, il loro contenuto dovrebbe essere equilibrato e protetto contro l'evasione e gli abusi da determinate disposizioni obbligatorie, ed essi dovrebbero disciplinare diritti e doveri in maniera ragionevolmente esaustiva. Tali condizioni sono soddisfatte, ad esempio, dai Principi dell'UNIDROIT relativi ai contratti commerciali internazionali.

Motivazione

Il testo aggiunto deve essere letto in relazione con il primo comma modificato dall'articolo 3, paragrafo 2.

Emendamento 2
Considerando 11

(11) Per quanto riguarda il contratto individuale di lavoro, la norma di conflitto deve permettere di individuare il centro di gravità del rapporto di lavoro al di là delle apparenze. ***Questa norma*** non pregiudica l'applicazione delle leggi di polizia del paese di distacco, prevista dalla direttiva 96/71/CE del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.

(11) Per quanto riguarda il contratto individuale di lavoro, la norma di conflitto deve permettere di individuare il centro di gravità del rapporto di lavoro al di là delle apparenze. ***Il presente regolamento*** non pregiudica l'applicazione delle leggi di polizia del paese di distacco, prevista dalla direttiva 96/71/CE del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.

Motivazione

La formulazione originale è eccessivamente ristretta ("questa norma") e non perfettamente chiara.

Emendamento 3
Articolo 2

La legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro.

Non concerne la versione italiana.

Motivazione

Non concerne la versione italiana.

Emendamento 4
Articolo 3, paragrafo 2, comma 1

2. Le parti possono anche scegliere come legge applicabile principi e norme di diritto sostanziale dei contratti, riconosciuti a livello internazionale ***o comunitario***.

2. Le parti possono anche scegliere come legge applicabile principi e norme di diritto sostanziale dei contratti, riconosciuti a livello internazionale.

Motivazione

Il considerando 7 modificato è inteso a precisare questa disposizione.

Inoltre, non sembra auspicabile inserire obliquamente nel presente regolamento un rinvio al quadro comune di riferimento, che non esiste ancora, in particolare dal momento che non è chiaro quale forma assumerà quel corpo di condizioni contrattuali e su quale base giuridica sarà adottato.

Emendamento 5
Articolo 4, paragrafo 1

1. In mancanza di scelta esercitata ai sensi dell'articolo 3, la legge applicabile ai contratti ***seguenti è determinata come segue:***

a) il contratto di vendita è disciplinato dalla legge del paese nel quale il venditore ha la residenza abituale;

b) il contratto di prestazione di servizi è disciplinato dalla legge del paese nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale;

c) il contratto di trasporto è disciplinato dalla legge del paese nel quale il trasportatore ha la residenza abituale;

d) il contratto avente per oggetto un diritto reale immobiliare o un diritto di utilizzazione di un immobile è disciplinato dalla legge del paese in cui l'immobile è

1. In mancanza di scelta esercitata ai sensi dell'articolo 3, la legge applicabile ai contratti ***è la legge del paese con cui essi presentano il collegamento più stretto.***

situato;

e) in deroga alla lettera d), la locazione di un immobile conclusa per uso personale e per un periodo di non oltre sei mesi consecutivi è disciplinata dalla legge del paese nel quale il proprietario ha la residenza abituale, purché il locatario sia una persona fisica e abbia la sua residenza abituale nello stesso paese;

f) il contratto riguardante la proprietà intellettuale o industriale è disciplinato dalla legge del paese nel quale colui che trasferisce o concede i diritti ha la residenza abituale;

g) il contratto di franchising è disciplinato dalla legge del paese nel quale il franchisee ha la residenza abituale;

h) il contratto di distribuzione è disciplinato dalla legge del paese nel quale il distributore ha la residenza abituale.

Motivazione

Si ritiene che la proposta della Commissione sia eccessivamente ristretta e non tenga sufficientemente conto della discrezionalità giudiziaria. Per di più, essa non si conforma alle disposizioni sul conflitto di norme giuridiche di giurisdizioni non appartenenti alla UE, il che non è auspicabile dal punto di vista dell'armonizzazione mondiale delle disposizioni sul conflitto di norme giuridiche. Inoltre, gli emendamenti all'articolo 4 presentati nel presente documento sono concepiti secondo modelli analoghi alle corrispondenti disposizioni del regolamento Roma II quali emendate dal Parlamento in prima lettura, in modo da ottenere un adeguato equilibrio tra l'istituzione di una norma rigorosa e la concessione di un margine di discrezionalità. Tale equilibrio si ottiene istituendo una norma di base nel quadro dell'articolo 4, paragrafo 1, e integrandola con una serie di presunzioni ai paragrafi 1 bis e 1 ter e con un'eccezione al paragrafo 2.

Inoltre, si ritiene che non ci sia alcuna necessità di istituire una norma specifica per i contratti di franchising.

Emendamento 6 Articolo 4, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Si presume che un contratto

presenti il collegamento più stretto con il paese nel quale la parte che deve eseguire l'obbligazione oggetto del contratto ha la residenza abituale nel momento in cui è stipulato il contratto.

Emendamento 7

Articolo 4, paragrafo 1 ter, alinea (nuovo)

1 ter. In particolare, si presume che un contratto presenti il collegamento più stretto conformemente ai seguenti criteri:

Emendamento 8

Articolo 4, paragrafo 1 ter, lettera a) (nuova)

a) si presume che un contratto di vendita presenti il collegamento più stretto con il paese nel quale il venditore ha la residenza abituale;

Emendamento 9

Articolo 4, paragrafo 1 ter, lettera b) (nuova)

b) si presume che un contratto di prestazione di servizi presenti il collegamento più stretto con il paese nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale;

Emendamento 10

Articolo 4, paragrafo 1 ter, lettera c) (nuova)

c) si presume che un contratto di trasporto presenti il collegamento più stretto con il paese nel quale il vettore ha la residenza abituale;

Emendamento 11

Articolo 4, paragrafo 1 ter, lettera d) (nuova)

d) si presume che un contratto avente per oggetto un diritto reale immobiliare o un diritto di utilizzazione di un immobile presenti il collegamento più stretto con il paese in cui l'immobile è situato;

Emendamento 12

Articolo 4, paragrafo 1 ter, lettera e) (nuova)

e) in deroga alla lettera d), si presume che la locazione di un immobile conclusa per uso personale temporaneo per un periodo di non oltre sei mesi consecutivi presenti il collegamento più stretto con il paese nel quale il proprietario ha la residenza abituale, purché il locatario sia una persona fisica e abbia la sua residenza abituale nello stesso paese;

Emendamento 13

Articolo 4, paragrafo 1 ter, lettera f) (nuova)

f) si presume che un contratto riguardante la proprietà intellettuale o industriale presenti il collegamento più stretto con il paese nel quale colui che trasferisce o concede i diritti ha la residenza abituale;

Emendamento 14

Articolo 4, paragrafo 1 ter, lettera g) (nuova)

g) si presume che un contratto di distribuzione presenti il collegamento più stretto con il paese nel quale il distributore ha la residenza abituale;

Emendamento 15

Articolo 4, paragrafo 1 ter, lettera h) (nuova)

h) si presume che un contratto

d'assicurazione presenti il collegamento più stretto con il paese nel quale è situato il rischio assicurato.

Motivazione

Si ritiene utile inserire una presunzione specifica per i contratti di assicurazione. I contratti d'assicurazione formano certamente parte integrante del diritto delle obbligazioni e, in quanto contratti di servizi, si potrebbe ritenere che rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1 ter, lettera b). Tuttavia, ciò non sarebbe particolarmente utile, poiché stabilire che il diritto applicabile è quello del paese nel quale risiede l'assicuratore significherebbe trascurare gli interessi della parte più debole del contratto di assicurazione e contrasterebbe con quella che è già la prassi normale per i contratti di assicurazione di un rischio situato all'interno dell'Unione europea. Di conseguenza, il luogo del rischio assicurato, che è disciplinato specificamente da direttive comunitarie, dovrebbe figurare come l'elemento che indica l'esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra un contratto d'assicurazione e il diritto di un determinato paese.

Emendamento 16
Articolo 4, paragrafo 2

2. I contratti non contemplati al paragrafo 1 sono disciplinati dalla legge del paese nel quale la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la residenza abituale. Quando la prestazione caratteristica non può essere determinata, il contratto è disciplinato dalla legge del paese con il quale presenta il collegamento più stretto.

2. In via eccezionale, le presunzioni di cui ai paragrafi 1 bis e 1 ter possono essere ignorate se da tutte le circostanze del caso risulta evidente che il contratto presenta palesemente un collegamento più stretto con un altro paese.

Motivazione

Si ritiene che la proposta della Commissione sia eccessivamente ristretta e non tenga sufficientemente conto della discrezionalità giudiziaria. Per di più, essa non si conforma alle disposizioni sul conflitto di norme giuridiche di giurisdizioni non appartenenti alla UE, il che non è auspicabile dal punto di vista dell'armonizzazione mondiale delle disposizioni sul conflitto di norme giuridiche. Inoltre, gli emendamenti all'articolo 4 presentati nel presente documento sono concepiti secondo modelli analoghi alle corrispondenti disposizioni del regolamento Roma II quali emendate dal Parlamento in prima lettura, in modo da ottenere un adeguato equilibrio tra l'istituzione di una norma rigorosa e la concessione di un margine di discrezionalità. Tale equilibrio si ottiene istituendo una norma di base nel quadro dell'articolo 4, paragrafo 1, e integrandola con una serie di presunzioni ai paragrafi 1 bis e 1 ter e con un'eccezione al paragrafo 2.

Inoltre, si ritiene che non ci sia alcuna necessità di istituire una norma specifica per i contratti di franchising.

Emendamento 17
Articolo 5 bis (nuovo)

***Articolo 5 bis – Contratti d'assicurazione
obbligatoria***

***Il diritto applicabile ai contratti
d'assicurazione obbligatoria è il diritto
dello Stato che impone l'obbligo di
sottoscrivere l'assicurazione.***

Motivazione

Mancano norme specifiche per i contratti d'assicurazione conclusi sulla base di un obbligo giuridico di sottoscrivere un'assicurazione. L'assicurazione obbligatoria è soggetta alle norme di politica pubblica del paese che, agendo nell'interesse pubblico, ha imposto l'obbligo di sottoscrivere l'assicurazione. Queste norme generalmente comprendono requisiti giuridici quanto alla forma, alla portata e al contenuto dei contratti d'assicurazione, i quali devono rispettare tali norme per soddisfare i requisiti giuridici. E ciò può essere garantito soltanto stabilendo che i contratti d'assicurazione obbligatoria sono integralmente disciplinati dal diritto del paese che impone l'obbligo di assicurazione. Le parti del contratto non dispongono di alcun margine di scelta per quanto riguarda il diritto applicabile.

Emendamento 18
Articolo 6, paragrafo 1

1. In deroga all'articolo 3, nei contratti individuali di lavoro la scelta della legge applicabile ad opera delle parti non vale a privare il lavoratore della protezione assicurataagli dalle disposizioni imperative della legge che sarebbe applicabile, in mancanza di scelta, ai sensi del presente articolo.

Non concerne la versione italiana.

Motivazione

Non concerne la versione italiana.

Emendamento 19

Articolo 6, paragrafo 2, alinea

2. In mancanza di scelta a norma dell'articolo 3, il contratto individuale di lavoro è disciplinato:

Non concerne la versione italiana.

Motivazione

Non concerne la versione italiana.

Emendamento 20

Articolo 6, paragrafo 2, lettera a)

a) dalla legge del paese nel quale ***o a partire dal quale*** il lavoratore, in esecuzione del contratto, compie abitualmente il suo lavoro. ***Il luogo di compimento abituale del lavoro non è ritenuto cambiato quando il lavoratore compie il suo lavoro in un altro paese in modo temporaneo. Il compimento del lavoro in un altro paese è considerato temporaneo quando il lavoratore deve riprendere il suo lavoro nel paese d'origine dopo l'esecuzione del suo compito all'estero. La conclusione di un nuovo contratto di lavoro con il datore di lavoro originario o con un datore di lavoro appartenente allo stesso gruppo di società del datore di lavoro originario non esclude che il lavoratore compia il suo lavoro in un altro paese in modo temporaneo;***

a) dalla legge del paese nel quale il lavoratore, in esecuzione del contratto, compie abitualmente il suo lavoro;

Motivazione

L'articolo 6 è stato riformulato il modo da introdurre un sistema a tre livelli nel caso dei contratti individuali di lavoro. Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia in merito al regolamento Bruxelles I, la norma primaria dovrebbe stabilire il diritto del "locus laboris", ovvero del luogo in cui il lavoro è effettivamente compiuto. La norma secondaria (il diritto del paese "a partire dal quale" il lavoratore abitualmente compie il suo lavoro) contemplerebbe, ad esempio, gli assistenti di volo. La norma terziaria poi stabilirebbe il diritto del luogo dove ha sede l'impresa per quei casi in cui non possono essere applicate le norme primaria e secondaria. Infine, il paragrafo 3 consente che si applichi il diritto di un altro paese qualora risulti evidente che il contratto individuale di lavoro presenta palesemente un collegamento più stretto con quel paese.

Emendamento 21
Articolo 6, paragrafo 2, lettera a bis) (nuova)

a bis) qualora il lavoratore non compia abitualmente il suo lavoro in alcun paese, dalla legge del paese dal quale il lavoratore compie abitualmente il suo lavoro in esecuzione del contratto;

Emendamento 22
Articolo 6, paragrafo 2, lettera a ter), comma 1 (nuovo)

a ter) ai fini delle lettere a) e b), il luogo di compimento abituale del lavoro non è ritenuto cambiato quando il lavoratore compie il suo lavoro in un altro paese in modo temporaneo. Il compimento del lavoro in un altro paese è considerato temporaneo quando il lavoratore deve riprendere il suo lavoro nel paese d'origine dopo l'esecuzione di compiti specifici all'estero.

Motivazione

Questo testo è ripreso dalla lettera a) della proposta della Commissione ed è invariato nella sostanza rispetto a quello della Convenzione di Roma. L'aggiunta della qualifica "specifici" al termine "compiti" è intesa ad indicare che l'attività temporanea in un altro paese dovrebbe essere interpretata in modo restrittivo.

Emendamento 23
Articolo 6, paragrafo 2, lettera a ter), comma 2 (nuovo)

Si presume che un distacco in un altro paese di durata superiore ad un anno non costituisca un lavoro temporaneo ai sensi della presente disposizione, e si ritiene che un distacco in un altro paese di durata superiore a due anni non costituisca un lavoro temporaneo ai sensi della presente disposizione.

Motivazione

La presente disposizione è intesa a rafforzare la certezza giuridica. Il periodo di tempo proposto riflette le norme sul distacco dei lavoratori contenute nel regolamento n. 1408/71.

Emendamento 24 Articolo 6, paragrafo 3

3. La legge di cui al paragrafo 2 può essere disapplicata quando dall'insieme delle circostanze risulta che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un altro paese; in tal caso, è applicabile la legge di quest'altro paese.

3. La legge di cui al paragrafo 2 può essere disapplicata quando dall'insieme delle circostanze risulta che il contratto **individuale** di lavoro presenta **palesemente** un collegamento più stretto con un altro paese; in tal caso, è applicabile la legge di quest'altro paese.

Motivazione

È necessario precisare chiaramente che i contratti contemplati da questa disposizione sono i contratti individuali di lavoro, e non i contratti collettivi. L'aggiunta dell'avverbio "palesemente" rafforza il sistema a tre livelli previsto all'articolo 6, paragrafo 2.

Emendamento 25 Articolo 8, paragrafo 1

1. Una legge di polizia è una disposizione **imperativa** il cui rispetto è ritenuto **cruciale** da un paese per la salvaguardia della sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l'applicazione a tutte le situazioni che rientrano nel suo campo d'applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto secondo il presente regolamento.

1. **Ai sensi del presente articolo**, una legge **internazionale** di polizia è una disposizione imperativa il cui rispetto è ritenuto **necessario** da un paese per la salvaguardia della sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l'applicazione a tutte le situazioni che rientrano nel suo campo d'applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto secondo il presente regolamento.

Motivazione

La nozione di legge di polizia ha un significato più ristretto e specifico rispetto, ad esempio, a quella contenuta nell'articolo 6 sui contratti individuali di lavoro. In tale articolo e nel caso degli articoli 3, paragrafo 5, e 10, paragrafo 4, si tratta di disposizioni imperative interne. È necessario pertanto precisare che la definizione al paragrafo 1 si riferisce esclusivamente

allo stesso articolo 6 e alle leggi internazionali di polizia. Il termine "cruciale" è stato sostituito con "necessario" perché quest'ultimo appare più obiettivo ed è più frequente nei testi legislativi.

Emendamento 26
Articolo 8, paragrafo 3

3. Potrà essere data efficacia anche alle leggi di polizia di un paese diverso da quello del foro con il quale la situazione presenti uno stretto collegamento. Per decidere se vada data efficacia a queste leggi, il giudice terrà conto della loro natura e del loro oggetto conformemente alla definizione di cui al paragrafo 1, nonché delle conseguenze che la loro applicazione o mancata applicazione comporterebbe per l'obiettivo perseguito dalla legge di polizia interessata e per le parti. **soppresso**

Motivazione

Germania, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo, Portogallo, Slovenia e Regno Unito hanno introdotto una riserva nella corrispondente disposizione della Convenzione di Roma. Si ritiene inoltre che la sua natura discrezionale, l'incertezza dei criteri che utilizza e la sua potenziale ampiezza potrebbero ridurre la certezza giuridica e incoraggiare tentativi speculativi volti a eludere gli obblighi contrattuali, aumentando così l'incertezza ed il rischio per gli operatori economici e comportando costi più elevati.

Emendamento 27
Articolo 18, paragrafo 1, comma 2

Quando il contratto è concluso nel quadro dell'esercizio dell'attività di una succursale, di un'agenzia o di qualunque altra sede, o se, secondo il contratto, la prestazione deve essere fornita da una siffatta sede, la residenza abituale è situata nel luogo in cui si trova tale sede. *Non concerne la versione italiana.*

Motivazione

Non concerne la versione italiana.

Emendamento 28
Articolo 22

Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione o l'adozione degli atti emanati dalle istituzioni delle Comunità europee i quali:

- a) in materie particolari disciplinano i conflitti di leggi nel campo delle obbligazioni contrattuali; un elenco **di tali** atti attualmente in vigore figura nell'allegato I;
- b) disciplinano le obbligazioni contrattuali e, in forza della volontà delle parti, si applicano nelle situazioni che comportano un conflitto di leggi;
- c) stabiliscono norme **destinate a favorire il buon** funzionamento del mercato interno, **nella misura in cui** queste norme non **possano applicarsi** congiuntamente alla legge designata **dal** diritto internazionale privato.

Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione o l'adozione degli atti emanati dalle istituzioni delle Comunità europee i quali:

- a) in materie particolari disciplinano i conflitti di leggi nel campo delle obbligazioni contrattuali; un elenco **comprendente alcuni** atti attualmente in vigore figura nell'allegato I;
- b) disciplinano le obbligazioni contrattuali e, in forza della volontà delle parti, si applicano nelle situazioni che comportano un conflitto di leggi;
- c) stabiliscano norme **intese ad agevolare il corretto** funzionamento del mercato interno, **ove** queste norme non **siano applicabili** congiuntamente alla legge designata **dalle regole del** diritto internazionale privato.

Motivazione

Per quanto riguarda la lettera a), l'elenco che figura all'allegato I non è esaustivo e la formulazione di questa disposizione dovrebbe rifletterlo.

La lettera c) è stata allineata con la corrispondente disposizione della proposta di regolamento Roma II quale emendata dal Parlamento in prima lettura.

Emendamento 29
Articolo 23, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Uno Stato nel quale varie entità territoriali hanno le proprie norme giuridiche in materia di obbligazioni extracontrattuali non è tenuto ad applicare il presente regolamento ai conflitti di leggi che interessano solo tali unità territoriali.

Motivazione

La presente disposizione è ripresa dalla proposta di regolamento Roma II esaminata dal Parlamento e dal Consiglio in prima lettura. Essa consentirebbe agli Stati membri che comprendono varie giurisdizioni di decidere autonomamente se applicare o meno disposizioni modellate sul diritto comunitario per dirimere questioni puramente interne.

Emendamento 30 Articolo 24, comma 3

3. Esso si applica alle obbligazioni contrattuali sorte dopo la sua entrata in applicazione. ***Tuttavia, per quanto riguarda le obbligazioni contrattuali sorte prima dell'entrata in applicazione del presente regolamento, quest'ultimo si applica quando le sue norme comportano l'applicazione della stessa legge che sarebbe stata applicabile ai sensi della convenzione di Roma del 1980.***

3. Esso si applica alle obbligazioni contrattuali sorte dopo la sua entrata in applicazione.

Motivazione

In linea di principio, la legislazione non dovrebbe essere retroattiva. La presente disposizione sembra aggiungere una complicazione inutile e potrebbe indebolire la certezza giuridica.

Emendamento 31 Allegato I

– Direttiva relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (direttiva 93/7/CEE del 15.3.1993)

– Direttiva relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (direttiva 96/71/CE del 16.12.1996)

– ***Seconda direttiva “assicurazione diversa dall'assicurazione sulla vita” (direttiva 88/357/CEE del 22.6.1988, come completata e modificata dalle direttive 92/49/CEE e 2002/13/CE)***

– ***Seconda direttiva “assicurazione sulla vita” (direttiva 90/619/CEE dell'8.11.1990 come completata e modificata dalle***

– Direttiva relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (direttiva 93/7/CEE del 15.3.1993)

– Direttiva relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (direttiva 96/71/CE del 16.12.1996)

soppresso

soppresso

Motivazione

A prescindere dal fatto che la seconda direttiva "assicurazione sulla vita" è stata revocata e sostituita con la direttiva 2002/83, gli ultimi due trattini andrebbero soppressi.

I contratti d'assicurazione che coprono i rischi situati all'interno dell'UE dovrebbero essere inseriti nell'ambito d'applicazione delle disposizioni generali sui fattori che collegano il contratto ad un determinato ordinamento giuridico. Il settore assicurativo e i suoi clienti nel segmento non-consumatori trarrebbero vantaggio da una più ampia possibilità di scelta del diritto. Un'attenta scelta del diritto applicabile ai contratti consentirebbe di offrire prodotti identici in tutta Europa, ovviando in larga misura all'esigenza di elaborare prodotti separati per ciascun mercato. In passato, i problemi esistenti in questo campo hanno dissuaso le compagnie di assicurazioni dall'esercitare ampiamente la libertà di prestare servizi assicurativi per affari inferiori alla copertura di grossi rischi. Per quanto concerne la scelta del diritto applicabile, in generale soltanto i consumatori hanno bisogno di tutela, anche nel settore delle assicurazioni. Le imprese e i lavoratori autonomi hanno sufficiente esperienza imprenditoriale per comprendere i rischi che assumono operando al di fuori dell'ordinamento giuridico del loro paese d'origine o per riconoscere il momento in cui necessitano di una consulenza legale.

MOTIVAZIONE

La proposta di regolamento (Roma I) è finalizzata a trasformare la Convenzione di Roma del 1980 in uno strumento comunitario e, laddove ciò sia necessario, a sottoporla a revisione.

Benché alcuni ambienti abbiano messo in dubbio la necessità di adottare un regolamento, la relatrice ritiene che esso sia opportuno per le ragioni seguenti: a) un regolamento è modificabile più facilmente rispetto a una convenzione e, in quanto parte dell'*acquis* comunitario, può essere esteso più rapidamente a nuovi Stati membri; b) sarà garantita la possibilità di presentare domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia (vedi il ritardo del Belgio nell'applicazione dei protocolli alla Convenzione di Roma relativi alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia); c) un regolamento permetterà di disporre di un singolo strumento direttamente vincolante per i tribunali nazionali, mentre in molti paesi la ratifica di una convenzione internazionale richiede l'adozione di provvedimenti nazionali per rendere vincolante la convenzione nell'ordinamento interno. L'unico svantaggio è rappresentato dal fatto che il regolamento non sarà applicabile alla Danimarca. È auspicabile che il Regno Unito superi la riluttanza iniziale e decida di partecipare all'adozione del regolamento.

Ciò detto, la relatrice osserva che molte disposizioni della proposta di regolamento rappresentano una novità rispetto alla Convenzione di Roma. Essa confida che tali punti saranno vagliati in modo approfondito in seno alla commissione e si riserva il diritto di presentare ulteriori emendamenti tenendo conto di tali discussioni e dei contributi ricevuti.

Gli emendamenti contenuti nella relazione sono tesi a migliorare il testo proposto dalla Commissione alla luce dei contributi trasmessi alla relatrice e a rafforzarne la coerenza con il progetto Roma II al suo stadio attuale. La relatrice si è concentrata in modo particolare su alcune disposizioni chiave, come l'articolo 4 (legge applicabile in mancanza di scelta) e l'articolo 6 (contratti individuali di lavoro), in relazione ai quali caldeggia un approccio più vicino a quello adottato dal Parlamento in sede di prima lettura della proposta Roma II e alle norme sul conflitto di leggi delle giurisdizioni non appartenenti all'UE. La relatrice ha inoltre cercato di operare una distinzione tra disposizioni imperative nazionali e internazionali modificando l'articolo 8, poiché i vari riferimenti alle "disposizioni imperative" all'articolo 3, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 8 e all'articolo 10, paragrafo 1, potrebbero risultare confusi.

La relatrice ha inoltre cercato di prendere in considerazione gli interessi del settore assicurativo, in modo da migliorare concretamente il funzionamento del mercato interno delle assicurazioni.

La relatrice osserva infine che esistono numerose discrepanze tra le versioni linguistiche della proposta della Commissione e confida che esse saranno eliminate dai giuristi-linguisti del Parlamento e del Consiglio durante la procedura.